

Provincia di Biella

**Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dalla Roggia Sifognetti, dal Rio San Benedetto, dalla Roggia della Sifogna, dal Rio Abbondanza, dalla Roggia Riccarda, in Comune di Cerrione, assentita alla Società Agricola PEROTTI S.S. con D.D. n. 1199 del 29 luglio 2024. PRAT. 191AT**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.199 del 29 luglio 2024

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
(omissis)

**DETERMINA**

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., alla "Società Agricola PEROTTI S.S.", con sede in Comune di CERRIONE – via Monte Bianco n. 37 B – (Cod. fiscale: 02640820029) - la licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, con mezzi mobili, dai corpi idrici: Roggia Sifognetti, Rio San Benedetto, Roggia della Sifogna, Rio Abbondanza e Roggia Riccarda, in Comune di Cerrione;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa idrovora, azionata da trattore agricolo, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 20 e quella media il valore di litri/sec. 0,6 - corrispondenti ad un volume massimo annuo di circa 3.028 metri cubi, con un periodo di utilizzo dichiarato: dal 15 giugno al 31 agosto, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di terreni coltivati a rotazione a mais e soia, su una superficie di ha. 05.47.10 in Comune di Cerrione);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né si potranno alterare le condizioni fisico-idrauliche dei corpi idrici interessati dal prelievo. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico dei suddetti corpi idrici, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento, ogni qualvolta si presenti la necessità, in base alla diminuzione della normale portata o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI